# UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO

# REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PIAN DEL BRUSCOLO

# Art. 1 – Istituzione della funzione di gestione del servizio di coordinamento di protezione civile

I Consigli Comunali degli Enti facenti parte dell'Unione dei Comuni del Pian del Bruscolo ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 1^, lettera B, punto 6, e l'art. 6, comma 3^ dello Statuto dell'Unione hanno deliberato l'attribuzione all'Unione della specifica funzione di gestione del servizio di coordinamento in materia di protezione civile;

Con atto di Consiglio dell'Unione n. 8 del 08/04/2014 é stata recepita l'attribuzione dell'esercizio della funzione amministrativa di gestione del servizio di coordinamento in materia di protezione civile da parte dei Comuni di Monteciccardo, Montelabbate, Vallefoglia e Tavullia;

## Art. 2 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento in materia di protezione civile dell'Unione dei Comuni del PIAN DEL BRUSCOLO allo scopo di tutelare l'integrità del territorio e dei cittadini, di migliorare i servizi per la sicurezza del territorio e organizzare attività sovracomunali di protezione civile.

Per il conseguimento delle finalità del Servizio di Coordinamento in materia di Protezione Civile, l'Unione promuove e coordina le attività e gli interventi d'intesa con i Comuni aderenti e con i gruppi comunali di volontariato costituiti in ciascun Ente nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione civile.

# Art.3 - Le attività e le funzioni di coordinamento del servizio di Protezione Civile dell'Unione

L'esercizio della funzione di coordinamento del servizio di Protezione Civile è finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività:

- Previsione
- prevenzione
- soccorso
- superamento dell'emergenza

Il coordinamento del Servizio di Protezione civile utilizza, oltre alle proprie risorse umane e strumentali, le risorse umane e le attrezzature disponibili presso i Comuni aderenti.

In particolare provvede ad attuare le sotto elencate attività e/o interventi di protezione civile:

- 1. coordinare interventi specifici nei territori comunali d'intesa con i Sindaci;
- 2. coordinare e razionalizzare gli acquisti di attrezzature e mezzi da impiegare in caso di calamità e da mettere a disposizione dei gruppi comunali di protezione civile, creando

un elenco delle attrezzature stesse, da aggiornare periodicamente;

- 3. acquistare ulteriori attrezzature di cui non sono dotati i Comuni aderenti;
- 4. costituire ed aggiornare, in collaborazione con i Comuni, una banca dati degli appartenenti ai gruppi comunali di protezione civile e dei loro recapiti telefonici;
- 5. promuovere e coordinare le esercitazioni e prove simulate di emergenza intercomunali;
- promuovere e coordinare la redazione e l'aggiornamento dei piani comunali di protezione civile, in armonia con le linee di programmazione e di pianificazione provinciale e regionale;
- 7. promuovere iniziative congiunte di concerto con il servizio regionale di Protezione civile;
- 8. promuovere l'utilizzo del volontariato di protezione civile nel territorio dell'Unione, sulla base degli indirizzi nazionali, regionali e/o di specifici accordi tra Enti;
- 9. incentivare la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione in particolar modo quella scolastica;
- 10. promuovere la gestione ed il coordinamento di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito dei gruppi comunali e/o delle altre organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute;

Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si possono svolgere nell'ambito dell'Unione e/o al di fuori del suo territorio, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, nell'osservanza delle direttive degli Organi competenti in materia di protezione civile. L'utilizzo dei Gruppi comunali di Volontari di protezione civile al di fuori del territorio di competenza dovrà essere autorizzato dai Sindaci dei Comuni interessati di concerto con il Presidente dell'Unione dei Comuni e con il Coordinatore Intercomunale.

# Art. 4 – Organismi preposti alle attività di protezione civile

Il Coordinamento di Protezione Civile dell'Unione, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali, provvede all'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art. 3 attraverso i seguenti organismi::

- 1) Comitato di Protezione Civile dell'Unione;
- 2) l'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione;
- 3) coordinatore intercomunale.
- 4) Unità di pianificazione dell'emergenza

#### Art. 5 - Comitato di Protezione Civile dell'Unione

E' istituito il Comitato di Protezione Civile dell'Unione, che si compone come segue:

- a. Il Presidente dell'Unione o Assessore dallo stesso delegato.
- b. Sindaci e/o Assessori delegati dei Comuni aderenti all'Unione;
- c. Il Referente tecnico dell'Unione dei Comuni oltre ai Referenti degli uffici tecnici dei singoli comuni
- d. Coordinatore intercomunale dei gruppi di Protezione Civile dell'Unione;
- e. Coordinatori dei gruppi di protezione civile dei Comuni aderenti;
- f. Comandante della Polizia Locale:

Le riunioni del Comitato avranno luogo nella Sede dell'Unione o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione.

La convocazione del Comitato viene effettuata dal Presidente e/o Assessore delegato ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Il Presidente e/o Assessore delegato può, di volta in volta, convocare per la seduta del Comitato esperti o rappresentanti di Enti o Organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di Protezione Civile

#### Art. 6 - Attribuzioni del Comitato di Protezione Civile.

Il Comitato di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Pian Del Bruscolo è chiamato a svolgere una <u>funzione di programmazione</u> dei servizi e delle attività di protezione civile, oltre ad individuare gli indirizzi strategici nell'ambito delle competenze assegnate all'Unione.

In particolare al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) programmare le attività di formazione e addestramento dei gruppi comunali dei volontari di protezione civile finalizzate alla prevenzione, protezione, soccorso superamento dell'emergenza;
- b) proporre l'elenco dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l'addestramento e l'equipaggiamento dei volontari;
- c) verificare il coordinamento fra i piani di protezione civile dei Comuni aderenti;
- d) promuovere l'aggiornamento ed il coordinamento dei piani di protezione civile dei Comuni facenti parte dell'Unione;
- e) promuovere ed incentivare le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile nella cittadinanza, specialmente nei riguardi dei giovani;

## Art. 7 - Compiti dell'Ufficio di Protezione Civile.

L'ufficio di Protezione Civile dell'Unione è composto dal Responsabile dell'ufficio tecnico dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo oltre al responsabile dell'ufficio tecnico di ogni singolo comune, o suo delegato.

Il Responsabile dell'ufficio tecnico dell'Unione dei Comuni dovrà svolge il compito di coordinare e dirigere le attività dell'ufficio, ed inoltre sarà responsabile della gestione dei procedimenti concernenti i servizi tecnico-amministrativi di protezione civile dell'Unione.

All'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione sono attribuiti compiti di carattere Amministrativo, in particolare:

- a) cura i rapporti con i gruppi comunali dei volontari di protezione civile e con gli altri Enti ed organizzazioni che sono preposti al servizio di protezione civile;
- b) elabora ed aggiorna la banca dei dati concernenti i gruppi comunali dei volontari di protezione civile; a tal fine gli Uffici dei Comuni aderenti sono tenuti a fornire tempestivamente i dati degli iscritti ai gruppi dei volontari e dei coordinatori di protezione civile;
- c) cura le procedure amministrative per l'acquisto di mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del coordinamento di Protezione Civile;
- d) effettua l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature di proprietà dell'Unione e dei singoli Comuni di cui può disporre il coordinamento di protezione civile,
- e) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e delle attrezzature viene demandata ai rispettivi Enti proprietari;
- f) cura le procedure amministrative per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile, in attuazione degli indirizzi della Giunta dell'Unione e del Comitato di Protezione Civile

L'ufficio dovrà riunirsi non meno di due volte ogni anno.

L'ufficio di Protezione civile potrà avvalersi anche del supporto dei Volontari e/o dei Coordinatori comunali incaricati di svolgere attività specialistiche quali responsabile dei mezzi, del settore telecomunicazioni, della segreteria, etc..

I compiti di gestione e la responsabilità dei procedimenti concernenti i servizi tecnicoamministrativi di protezione civile dell'Unione vengono attribuiti al Responsabile tecnico dell'Unione con specifico provvedimento

#### Art. 8 Il Coordinatore intercomunale

Il coordinatore intercomunale è scelto tra i coordinatori dei gruppi comunali i quali riuniti in apposita assemblea provvedono alla sua elezione. Con le stesse modalità si potrà procedere alla individuazione di un vice-coordinatore intercomunale.

Il coordinatore intercomunale e il vice coordinatore intercomunale una volta individuati vengono formalmente nominati con provvedimento del Presidente dell'Unione e durano in carica per lo stessso periodo nel quale rimangono in carica i coordinatori Comunali.

II Coordinatore, dirige e coordina le attività congiunte dei gruppi comunali di volontariato e assicura puntuale esecuzione alle direttive del Presidente e/o Assessore del Servizio di Protezione Civile da cui dipende funzionalmente. E' responsabile della corretta tenuta, ed il corretto utilizzo dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso dall'Unione e dai singoli Comuni.

Il coordinatore Intercomunale, per la gestione delle funzioni operative, potrà avvalersi di collaboratori scelti preferibilmente tra i coordinatori comunali dei Comuni dell'Unione.

#### Art. 9 – Utilizzo dei mezzi e delle attrezzature

#### MEZZI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELL'UNIONE

I mezzi e le attrezzature che costituiscono il patrimonio dell'Unione o che comunque sono in uso a qualunque titolo, sono a disposizione dell'ufficio e dei volontari di protezione civile dei Comuni aderenti, che li potranno utilizzare per attività di addestramento e per interventi di emergenza.

Le attrezzature di proprietà dell'Unione potranno essere dislocate presso i vari Comuni disposti ad ospitarli e custodirli. Questa assegnazione sarà fatta dal Presidente dell'Unione e/o Assessore delegato di concerto con il Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile dell'Unione, in base alle linee guida stabilite dal Comitato di Protezione Civile, che dovranno tenere conto della tipologia del bene e dei rischi presenti sul territorio.

L'utilizzo da parte dei singoli Comuni dei mezzi e delle attrezzature dell'Unione sarà autorizzato dal Presidente dell'Unione e/o Assessore delegato sentito il Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione.

L'utilizzo da parte dei volontari dei singoli Comuni dei mezzi e delle attrezzature dell'Unione sarà autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione.

Le spese connesse all'utilizzo del citato materiale per attività non rientranti fra gli eventi calamitosi, saranno ad esclusivo carico del Comune utilizzatore.

Gli automezzi e le attrezzature dovranno essere condotti/utilizzati solo da personale appositamente formato, addestrato ed autorizzato.

L'ufficio di Protezione civile dovrà chiedere agli Uffici preposti sia Regionali che Nazionali eventuali rimborsi delle spese sostenute per la gestione e per l'utilizzo dei mezzi dell'Unione.

#### MEZZI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEI SINGOLI COMUNI

Le attrezzature di protezione civile di proprietà di ogni singolo comune rimarranno dislocate nei rispettivi magazzini comunali.

Tali attrezzature potranno essere utilizzate per attività di addestramento e per interventi di emergenza anche dai volontari dei gruppi comunali dell'Unione a condizione che il volontario sia appositamente formato ed addestrato e comunque solo su autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune proprietario.

Le spese di gestione delle attrezzature Comunali utilizzate per attività non rientranti fra gli eventi calamitosi (per i quali sia possibile richiedere rimborsi Regionali/Statali), saranno ad esclusivo carico del Unione dei Comuni Pian del Bruscolo.

I singoli Comuni si impegnano ad aggiornare le polizze dei mezzi di protezione civile al fine di garantire la copertura assicurativa a tutti volontari dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo

#### Art. 10 - Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza.

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito di un territorio comunale dovuta all'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone e dei beni, il Sindaco del luogo o chi ha assunto la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, allerta il responsabile dell'ufficio tecnico Comunale ed il coordinatore comunale attivando, se necessario, il C.O.C.

Qualora la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con mezzi e/o strutture a disposizione del/i Comune/i, l'Unione dei Comuni del Pian Del Bruscolo tramite il suo Presidente e/o Assessore delegato adotterà i provvedimenti di competenza per collaborare con il/i Comune/i interessato/i

Avuto conoscenza dello stato di allerta, o di emergenza il Presidente dell'Unione e/o l'Assessore delegato potranno:

- 1) attivare una fase di Preallarme/monitoraggio/prevenzione/informazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 11, dandone comunicazione al responsabile dell'Ufficio tecnico dell'Unione dei Comuni e al coordinatore intercomunale.
- 2) disporre l'attivazione dell'unità di pianificazione dell'emergenza dell'Unione dei Comuni, secondo le modalità previste dal successivo articolo 12, al fine di coordinare le seguenti attività:
  - a) la pronta mobilitazione dei gruppi comunali dei volontari di protezione civile;
  - b) la tempestiva informazione agli altri organi di protezione civile (Comitato di Protezione Civile, Regione, Provincia e Prefettura);
  - c) l'immediata informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di loro competenza;
  - d) il tempestivo impiego delle strutture e mezzi a disposizione per far fronte alla fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso;

### Art. 11a Fase di Preallarme/monitoraggio/prevenzione/informazione

Su richiesta di uno o più sindaci interessati, sul proprio territorio, da situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone e dei beni, il Presidente dell'Unione e/o l'Assessore delegato può disporre l'apertura della sala operativa integrata dell'Unione dei Comuni, al fine di garantire nel Comune e/o nei Comuni interessati, la pianificazione e l'operatività della fase di Preallarme/monitoraggio/prevenzione/informazione, la quale viene svolta con il supporto dell'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione per tramite del Responsabile dell'ufficio tecnico dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo o dal Responsabile dell'ufficio tecnico di ogni singolo comune interessato, o loro delegato e dal coordinatore intercomunale o suo delegato. La sala operativa viene istituita nella sala appositamente attrezzata all'interno della sede dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo in via Pian Mauro di Tavullia.

Durante la fase di Preallarme/monitoraggio/prevenzione/informazione, possono essere attivate, se necessario, le funzioni di supporto previste all'art. 11b.

### Art. 11b Unità di pianificazione dell'emergenza dell'Unione

Con l'attivazione dei C.O.C. (uno o più), l'operatività e la pianificazione dell'emergenza a livello Intercomunale può essere demandata all'attivazione del C.O.I. da istituire nella sala appositamente attrezzata all'interno della sede dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo in Via Pian Mauro di Tavullia.

Il C.O.I. viene attivato dal Presidente dell'Unione di concerto con i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione, con il supporto dell'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione e del Coordinatore Intercomunale.

Su delega dei Sindaci che hanno attivato il proprio C.O.C. di competenza, il coordinamento dell'unità di emergenza e di pianificazione (C.O.I.) è affidata al Presidente dell'Unione, il quale può delegare all'Assessore alla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni o al Sindaco del Comune maggiormente interessato dall'evento calamitoso.

Gli Atti del C.O.I saranno emanati dal Presidente dell'Unione e dai Sindaci interessati (o loro delegati), a cui compete la sottoscrizione degli stessi.

L'unità di emergenza e di pianificazione può attivare, a seconda del tipo di emergenza, le seguenti funzioni di supporto:

- 1) **TECNICO SCIENTIFICA**: per coordinare gli interventi rivolti alla tutela della incolumità delle persone e prevenire o limitare l'insorgenza di danni alla popolazione e ai beni pubblici e privati nonché a fornire assistenza alle popolazioni colpite da calamità
- SANITA' ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA: per assicurare i primi interventi sanitari e assistenziali ed il benessere dei sinistrati di concerto con il pubblico soccorso;
- 3) VOLONTARIATO: associazioni comunali ed intercomunali
- 4) MATERIALI, MEZZI E RISORSE: aziende pubbliche e private
- 5) SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA' SCOLASTICHE: società di servizi (ENEL marche multi servizi ETC) Provveditorato agli Studi
- 6) CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE: squadre di rilevamento
- 7) STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA': per presidiare e coordinare il traffico nelle zone a rischio facilitando, se necessario, l'esodo della popolazione verso località ritenute più sicure, per assicurare la sicurezza di persone e cose nelle zone interessate dall'evento.
- 8) TELECOMUNICAZIONI: Enti Gestori e radioamatori
- 9) ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE: strutture pubbliche locali e volontariato socio sanitario assistenziale

A seguito dell'apertura del C.O.I. si dovrà seguire una procedura operativa pianificata concertata preventivamente con l'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo e con il Coordinatore dell'Unione.

In ciascuna delle nove funzioni di supporto attivate, confluiscono le risorse umane e le figure previste dal Piano Comunale di Protezione Civile di ciascun Comune coinvolto dall'emergenza.

Il C.O.C. attivato da ciascun Sindaco rimane comunque aperto garantendo un presidio c/o le sedi comunali preposte, fino alla cessazione dell'emergenza.

Le funzioni di supporto attivate si esplicano e si concretizzano, in modo sinergico, presso la sede del C.O.I. con gli atti del C.O.I..

L'unità di emergenza costituita dal C.O.I. viene dunque costituita con il supporto dei dipendenti dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni e dei volontari dei gruppi comunali, utilizzati in base alle rispettive competenze.

## Art. 12 - Coordinamento dei Gruppi volontari di protezione civile

Il Coordinamento dei Gruppi Volontari di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo è costituito dai gruppi Comunali di volontariato di Protezione civile dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Ai Gruppi volontari di Protezione Civile dei singoli Comuni possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi, in possesso dei requisiti psicofisici necessari, allo scopo di prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito del servizio di protezione civile in attività di:

- 1) previsione,
- 2) prevenzione;
- 3) soccorso
- 4) superamento dell'emergenza.

Ciascun gruppo svolge la propria attività nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, dai regolamenti comunali disciplinanti l'attività dei gruppi di volontariato e dalla normativa vigente in materia.

L'ammissione ai singoli gruppi di volontariato è subordinata alla presentazione di apposita domanda indirizzata al Sindaco dell'Unità Locale alla quale si desidera accedere e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco. Il Sindaco comunicherà l'accettazione al Presidente dell'Unione e all'Ufficio di Protezione Civile che provvederà alla registrazione e all'inserimento del nominativo nell'apposita banca dati.

Ciascun gruppo dei volontari di protezione civile ha un Coordinatore eletto tra i volontari del comune stesso.

Il Coordinatore dell'unità locale partecipa alle riunioni del Comitato di Protezione Civile dell'Unione e collabora con il coordinatore intercomunale.

In situazioni di emergenza i Gruppi Volontari di Protezione Civile Comunali dovranno operare secondo le direttive impartite dagli Organi dell'Unione dei Comuni preposti al coordinamento delle attività di soccorso (rif. Art. 4).

Per tutte le restanti attività - che NON hanno carattere di emergenza - i gruppi comunali di volontariato dovranno comunque operare nel rispetto delle direttive impartite dagli Organi dell'Unione dei Comuni preposti al coordinamento delle attività di Protezione Civile (rif. Art. 4), e nel rispetto delle direttive e degli orientamenti concordati a maggioranza nell'assemblea formata dai Coordinatori e Vice-coordinatori di tutti i comuni dell'Unione.

La stessa assemblea di cui sopra dovrà decidere a maggioranza la durata in carica dei Coordinatori Comunali e quella del Coordinatore Intercomunale.

Le elezioni dei Coordinatori Comunali dovranno essere indette in tutti i Comuni nello stesso periodo al fine di procedere successivamente all'elezione del Coordinatore Intercomunale

Su allerta del Presidente dell'Unione, o del responsabile dell'ufficio di Protezione Civile, il coordinatore intercomunale comunica ai coordinatori comunali, o loro delegati, la necessità di attivare i volontari secondo procedure unificate tra i tutti i gruppi di volontariato dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo

#### Art. 13 Diritti e doveri dei volontari.

I volontari partecipano alle attività con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive impartite dalla struttura della protezione civile regionale e nazionale.

I principali compiti dei volontari di protezione civile sono:

- a) formazione e addestramento continuo
- b) informazione alla cittadinanza
- c) soccorso alla popolazione in caso di emergenze

Gli appartenenti ai gruppi non possono svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera.

Nell'espletamento della propria attività di protezione civile, i volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento che devono ispirarsi ai principi di correttezza e lealtà.

Ai volontari viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni per la responsabilità civile connessa alla partecipazione agli interventi addestrativi, di emergenza, soccorso e per ogni altra attività ordinaria o straordinaria di protezione civile debitamente autorizzata/richiesta.

Ai volontari impegnati in attività di soccorso o di emergenza, preventivamente autorizzate dai competenti organi di protezione civile, vengono garantiti per il periodo d'impiego i seguenti benefici ai sensi della normativa vigente:

- a) mantenimento del posto di lavoro;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
- d) copertura assicurativa;
- e) rimborso delle spese sostenute.

Tra i doveri del volontario di Protezione Civile è richiesta la partecipazione a corsi formativi teorico-pratici, esercitazioni, riunioni, eventi in genere finalizzati alla formazione e alla sicurezza del volontario stesso così come richiesto dalle Norme vigenti, pena l'esclusione del volontario dall'impiego in attività operative e di emergenza.

I nuovi volontari e quelli gia' iscritti dovranno essere informati sui contenuti del presente regolamento e sottoscriverne la sua accettazione.

Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda al Regolamento Tipo del Gruppo Comunale di Protezione Civile approvato da ogni singolo Comune

#### Art. 14 Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione.

Copia del presente regolamento sarà consegnata al Coordinatore intercomunale dei gruppi volontari di Protezione Civile ed ai coordinatori dei gruppi delle Unita' comunali.

#### Art. 15 - Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi della Regione e dello Stato in materia di protezione civile.